



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI



Funded by the
European Union

Jean Monnet Module RE.CRI PRE.

Seminari Jean Monnet sulla crisi d'impresa e sugli strumenti di risanamento

Ottobre – Novembre 2022

Campus Universitario Bizzozzero – Università dell'Insubria sede di Varese


IL CONCORDATO PREVENTIVO E SEMPLIFICATO

***Relatori: Dott. Giulio Broggin
Avv. Giuseppe Battaglia***

IL CONTESTO DELL'INTERVENTO NORMATIVO: Una breve introduzione

EVOLUZIONE
NORMATIVA E CULTURA
DELL'INSOLVENZA:

DA UNA VISIONE
MERAMENTE
AFFLITTIVA ALLA
TUTELA DELL'IMPRESA



- D.lgs 5/2006: Riforma del diritto fallimentare
- L. 134/2012: Introduzione del concordato in bianco
- D.L. 83/2015: prededucibilità finanziamenti e contendibilità delle aziende in crisi
- D.lgs 14/2019: Il Codice della Crisi e dell'Insolvenza
- D.L. 118/21: Composizione Negoziata per la soluzione della crisi d'impresa / Concordato Semplificato
- **D.lgs 83/2022: Adeguamento del Codice della Crisi alla Direttiva *Insoveny***

IL CONTESTO DELL'INTERVENTO NORMATIVO: Una breve introduzione

- A far data dal 15/07/2022 è ufficialmente entrato in vigore il «Codice della Crisi e dell'Insolvenza», contenuto nel D.Lgs. N. 14/2019, che sostituisce integralmente l'attuale «Legge Fallimentare».
- Introdurre nuovi strumenti che incentivino le imprese ad individuare le alternative percorribili per la ristrutturazione o il risanamento aziendale
- Intervenire sugli istituti di soluzione concordata della crisi per agevolare l'accesso alle procedure alternative al fallimento esistenti



«GESTIONE» DELLA CRISI:
Rilevare precocemente i **segnali di difficoltà** in vista
dell'accesso tempestivo agli appositi strumenti di
risanamento

IL PRIMO PASSO PER LA RISOLUZIONE DELLA CRISI: L'istituto di composizione negoziata


«*l'imprenditore commerciale e agricolo* può chiedere la nomina di un esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura [...], *quando si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale od economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza*, e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa. [...] L'esperto agevola le trattative con le parti interessate al fine di individuare una soluzione per il superamento della crisi» (Art. 12, co. 1 e 2, CCII)




Estensione del presupposto soggettivo agli *imprenditori agricoli e imprenditori commerciali «sotto soglia»*



Estensione del presupposto oggettivo alla *probabilità di crisi, oltreché alla crisi ed all'insolvenza*



IL MODO NUOVO DI AFFRONTARE LA CRISI:
All'imprenditore, sia esso commerciale od agricolo, che si trovi in stato di crisi od insolvenza (o che anche solo veda la crisi come evento probabile) il legislatore chiede di fare preventivo accesso all'istituto di composizione negoziata, affacciandosi, così, al mondo delle procedure di regolazione della crisi.



(Segue..)

IL PRIMO PASSO PER LA RISOLUZIONE DELLA CRISI: L'istituto di composizione negoziata

N.B.

Quella di *composizione negoziata*
NON
è una procedura concorsuale

MA

*un «percorso» di trattative preliminari
condotte sotto la guida di un esperto,
volontariamente attivato dall'imprenditore,
che può sfociare (come potrebbe non farlo)
nell'apertura di una delle procedure di
regolazione della crisi e dell'insolvenza
espressamente previste dal nostro
ordinamento (accordi di ristrutturazione,
piani di risanamento, concordato
preventivo e semplificato).*

GLI ALLEGATI ALL'ISTANZA DI COMPOSIZIONE NEGOZIATA: La rilevanza del «**progetto di Piano di Risanamento**»

*L'imprenditore, al momento della presentazione dell'istanza, inserisce
nella piattaforma telematica:*

«un **progetto di Piano di Risanamento** [...], e una relazione chiara e sintetica sull'attività in concreto esercitata, recante un piano finanziario per i sei mesi successivi e le iniziative che si intende adottare» (Art. 17, co. 3, lett. b)



*Trattasi di un documento fondamentale nel disegno di funzionamento dell'istituto, poiché funzionale alla piena comprensione, da parte dell'esperto, delle esistenti, o meno, **prospettive di risanamento dell'azienda**. Infatti:*


GLI ALLEGATI ALL'ISTANZA DI COMPOSIZIONE NEGOZIATA: La rilevanza del «*progetto di Piano di Risanamento*»

Laddove l'esperto



Non ravvisi l'esistenza di concrete e verosimili prospettive di risanamento


Ne da' notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio, che dispone, entro i successivi cinque giorni lavorativi, l'archiviazione della procedura



Concordato Liquidatorio o Liquidazione Giudiziale

Ravvisi l'esistenza di concrete e verosimili prospettive di risanamento,

Convoca senza indugio l'imprenditore ed incontra le altre parti interessate, prospettando loro le possibili strategie di intervento e fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata.



Iniziano le trattative

L'ESITO DELLE TRATTATIVE: Procedure «tradizionali» e «nuovi strumenti»

Decorsi 180 giorni dalla nomina dell'esperto,



Quando è individuata una soluzione idonea al superamento della crisi, le parti possono concludere



- la stipula di un **contratto** che produce gli effetti di cui all'art 25-bis CCII («Misure Premiali»), se, secondo la relazione finale dell'esperto, sia **idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni**;
- una **convenzione di moratoria** ex art. 62 CCII;
- un accordo che produce di gli effetti del **Piano attestato di risanamento** ex art 56 che, ai sensi dell'art. 166 c. 3 lett. d) garantisce **l'esenzione della revocatoria** degli atti, dei pagamenti e delle garanzie poste in esecuzione del piano stesso.



Quando le parti non individuano una soluzione idonea al superamento della crisi, l'imprenditore può



- presentare domanda di accesso alla **procedura di CONCORDATO, PREVENTIVO** o **SEMPLIFICATO**;
- accedere ad un'altra delle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza disciplinate dall'ordinamento, tra cui **«Piani di risanamento»** ex art. 56 CCII e **«Accordi di ristrutturazione del debito»** ex artt. 57 e ss. CCII.

(Segue..)

L'ESITO (NEGATIVO) DELLE TRATTATIVE: La «scelta» tra le alternative concordatarie

*All'esito negativo delle trattative, l'imprenditore può proporre domanda di accesso ad uno degli **strumenti concordatari** previsti.*


In particolare:



Non c'è più nulla da fare?




**CONCORDATO SEMPLIFICATO
PER LA LIQUIDAZIONE DEL
PATRIMONIO**




C'è qualcosa da salvare?



**CONCORDATO IN
CONTINUITA' AZIENDALE
(DIRETTA O INDIRECTA)**



L'ITER DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA: «Riepilogando»



IL CONCORDATO PREVENTIVO TRA LEGGE FALLIMENTARE E CODICE DELLA CRISI: Finalità e obiettivi

Nel concordato preventivo coabitano, da sempre, due differenti anime



Tutela e soddisfacimento delle ragioni del ceto creditorio

Risanamento e conservazione dell'impresa in condizioni di disagio

Come i «rapporti di forza» tra questi due elementi si sono modificati nel tempo



L'ISTITUTO CONCORDATARIO NELLA LEGGE FALLIMENTARE DEL 1942: Per un debitore onesto ma sfortunato

Accordo tra la maggioranza dei creditori e il debitore teso alla sistemazione dei debiti nelle due forme del concordato con garanzia e del concordato con cessione dei beni

- Imprenditore insolvente, onesto ma sfortunato
- Pagamento integrale dei creditori privilegiati e dei creditori chirografari nella misura del 40%



Dall'assetto del concordato preventivo nella disciplina originaria **esulava** ogni finalità di conservazione dell'impresa: la bilancia pendeva unicamente verso il soddisfacimento delle ragioni creditorie

LA MUTATA CONCEZIONE DI IMPRESA: La stagione delle riforme

L'impresa diviene valore da preservare e tutelare, in relazione a tutti gli interessi collettivi che su di essa gravitano



L'interesse della procedura concorsuale non è più focalizzato sulla eliminazione dell'impresa in difficoltà quanto piuttosto sulla ricerca di ogni strumento per salvaguardarne il recupero



Introduzione di nuovi strumenti alternativi per la risoluzione della crisi:
Piani di risanamento e accordi di ristrutturazione

Il concordato muta natura:

- Eliminati i requisiti di meritevolezza
- Accesso in stato di crisi
- Concordato in bianco
- Concordato in continuità ex Art.186 Bis L.F.

RIFORMA VIETTI

D.L. 83/2012

IL CONCORDATO PREVENTIVO NEL CODICE DELLA CRISI: Gli art. 160 L.F. e 84 CCII a confronto

Art. 160 L.F.

«L'imprenditore che si trovi in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere:
a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma [...]; b) l'attribuzione delle attività ad un assuntore; c) la suddivisione dei creditori in classi [...]; d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.»

(Art. 160, co. 1, L.F.)

«La proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il 20% dell'ammontare dei crediti chirografari» (Art. 160, co. 2, L.F.)



(art. 186-bis L.F.), **la continuità aziendale è finalizzata al miglior soddisfacimento dei creditori.**

Il risanamento aziendale è, dunque, **subordinato** alla migliore tutela del ceto creditorio.

Adeguamento alla
Direttiva Insolvency



Art. 84 CCII (Post D.lgs. n. 83/2022)

«L'imprenditore [...], che si trova in stato di crisi o di insolvenza, può proporre un concordato [...] sulla base di un piano, avente il contenuto di cui all'articolo 87, teso a garantire il soddisfacimento dei creditori in **misura non inferiore** a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale mediante la continuità aziendale, la liquidazione del patrimonio, l'attribuzione delle attività ad un assuntore o in qualsiasi altra forma» (Art. 84, co. 1, CCII).

«**La continuità aziendale tutela l'interesse dei creditori e preserva, ove possibile, i posti di lavoro**» (Art. 84, co. 2, CCII).



La soddisfazione dei creditori non è più il fine ultimo («non inferiore...»)

La novità rispetto alla precedente normativa è che la conservazione dell'azienda viene posta sullo stesso piano della soddisfazione dei creditori. La continuità «tutela» l'interesse dei creditori, non ne garantisce la miglior soddisfazione

IL CONCORDATO PREVENTIVO NEL CODICE DELLA CRISI: Natura e tipologie concordatarie (art. 84)

CONCORDATO PREVENTIVO




IN CONTINUITA' AZIENDALE

Tutela l'interesse dei creditori e preserva i posti di lavoro. I creditori vengono soddisfatti in misura anche non prevalente dal ricavato della continuità, diretta o indiretta




LIQUIDATORIO

Consente il soddisfacimento dei creditori attraverso il ricavato della liquidazione del patrimonio



il legislatore manifesta un evidente apprezzamento per il concordato con continuità aziendale ed una chiara avversione per soluzioni concordatarie meramente liquidatorie



IL CONCORDATO PREVENTIVO NEL CODICE DELLA CRISI: La «*continuità aziendale*»

CONTINUITA' AZIENDALE

DIRETTA



In capo all'imprenditore che ha presentato domanda di concordato

- Tutela l'interesse dei creditori
- Preserva (nella misura possibile) i posti di lavoro
- I creditori vengono soddisfatti anche in misura non prevalente dal ricavato dalla continuità

INDIRETTA



Gestione in capo ad un soggetto diverso dal debitore

➤ IN FORZA DI CESSIONE, USUFRUTTO, AFFITTO, STIPULATO **ANCHE ANTERIORMENTE PURCHE' IN FUNZIONE** DELLA PRESENTAZIONE DEL RICORSO (Art. 84, co. 2 CCII)





Studio Dott.
Riccardo Brogini
DOTTORI
COMMERCIALISTI
ASSOCIATI



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

IL CONCORDATO PREVENTIVO NEL CODICE DELLA CRISI: Continuità e liquidazione: art. 47 CCII

*A seguito del deposito del piano e della proposta il tribunale, ...,
verifica:*

Concordato liquidatorio

L'ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano
intesa come **non manifesta inattitudine** del
medesimo **a raggiungere gli obiettivi prefissati**

Concordato in continuità aziendale

La ritualità della proposta. La domanda di accesso al
concordato in continuità e comunque **inammissibile se il**
piano è **manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei**
creditori, come proposta dal debitore, **e alla conservazione**
dei valori aziendali



Studio Dott.
Riccardo Brogini
DOTTORI
COMMERCIALISTI
ASSOCIATI



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

IL CONCORDATO PREVENTIVO NEL CODICE DELLA CRISI: Continuità e liquidazione: art. 7 CCII

*Nel caso di proposizione di più domande, il tribunale esamina in via prioritaria quelle dirette a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale...
a condizione che:*

Concordato liquidatorio

La proposta deve indicare la convenienza per i creditori

Concordato in continuità aziendale

La proposta deve indicare le ragioni della assenza di pregiudizio per i creditori

IL CONCORDATO PREVENTIVO NEL CODICE DELLA CRISI: Il concordato in continuità

Nel concordato in continuità aziendale...

... Il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione; per il valore eccedente quello di liquidazione è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado è più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore (art. 84 c. 6)



il **valore di liquidazione** dell'impresa deve essere distribuito nel pieno rispetto delle cause legittime di prelazione e cioè secondo la regola della **priorità assoluta** che impedisce la soddisfazione del creditore di rango inferiore se non vi è stata la piena soddisfazione del credito di grado superiore, **mentre il valore ricavato dalla prosecuzione dell'impresa**, può essere distribuito in base al criterio della **priorità relativa**, secondo il quale è sufficiente che i crediti di una classe siano pagati in ugual misura rispetto alle classi di pari grado e in misura maggiore rispetto alla classe di rango inferiore



Studio Dott.
Riccardo Brogini
DOTTORI
COMMERCIALISTI
ASSOCIATI



IL CONCORDATO PREVENTIVO NEL CODICE DELLA CRISI: Il concordato in continuità

Nel concordato in continuità aziendale...

... Nel termine concesso (concordato in bianco) il commissario giudiziale, se richiesto o in caso di concessione delle misure protettive, affianca il debitore e i creditori nella negoziazione del piano formulando ove occorra suggerimenti per la sua redazione (art. 92 c. 3)

... i creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione... sono inefficaci eventuali patti contrari (art. 94bis c.1)

... Il debitore può chiedere di essere autorizzato a contrarre finanziamenti prededucibili, funzionali all'esercizio dell'attività sino all'omologa e in ogni caso funzionali alla miglior soddisfazione dei creditori (art. 99 c. 1);

... il debitore può chiedere di essere autorizzato a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi se essenziali alla prosecuzione dell'attività d'impresa (art. 100 c. 1)

... i crediti derivanti da finanziamenti effettuati in esecuzione del concordato e ivi previsti, sono prededucibili (art. 101 c. 1)



Studio Dott.
Riccardo Brogini
DOTTORI
COMMERCIALISTI
ASSOCIATI



IL CONCORDATO PREVENTIVO NEL CODICE DELLA CRISI:

Il concordato in continuità

Nel concordato in continuità aziendale...

... il concordato è approvato se tutte le classi votano a favore. In ciascuna classe la proposta è approvata se ha raggiunto la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i 2/3 dei crediti dei creditori votanti purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe (art. 109 c. 5)

... se una o più classi sono dissenzienti, il tribunale omologa se ricorrono le seguenti condizioni (art. 112 c. 2):

- si sono rispettate le cause legittime di prelazione;
- i flussi derivanti dalla continuità sono distribuiti in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi inferiori;
- nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito
- la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione



Studio Dott.
Riccardo Brogini
DOTTORI
COMMERCIALISTI
ASSOCIATI



IL CONCORDATO PREVENTIVO NEL CODICE DELLA CRISI: Il concordato in continuità

Nel concordato in continuità aziendale...

... Se il piano prevede il compimento durante la procedura oppure dopo la sua omologazione di operazioni di trasformazione e fusione o scissione della società debitrice la validità di queste può essere contestata dai creditori solo con l'opposizione all'omologazione (art. 116 c. 1)

IL CONCORDATO PREVENTIVO NEL CODICE DELLA CRISI: Moratoria nel concordato in continuità



Art. 86 CCII: Moratoria nel concordato in continuità




Il piano può prevedere una moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno e ipoteca



Consentire al debitore di non impegnare immediatamente le utilità derivanti dalla continuità aziendale nel pagamento dei creditori il cui credito è assistito da privilegio o garantito da pegno e ipoteca, affinché siano adoperate per la gestione dell'impresa e ripristino delle condizioni di fisiologicità.

IL CONCORDATO PREVENTIVO NEL CODICE DELLA CRISI: Il contenuto del Piano concordatario

Art. 87 CCII: Il Piano concordatario deve contenere una descrizione analitica di:



IL CONCORDATO PREVENTIVO NEL CODICE DELLA CRISI: Il contenuto del Piano concordatario

IL (DETTAGLIATO) CONTENUTO NECESSARIO DEL PIANO



- b) Una descrizione delle cause e dell'entità della crisi, con indicazione delle strategie di intervento;
- d) le modalità di ristrutturazione dei debiti e del soddisfacimento dei crediti attraverso qualsiasi forma;
- e) la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, nonché, in caso di concordato in continuità, il piano industriale con l'indicazione dei tempi necessari ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
- h) le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili nonché le azioni eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e le prospettive di realizzo;**
- i) le iniziative che si intendono adottare qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati, compiendo, in sede di predisposizione del Piano, dei c.d. Stress Test.

IL CONCORDATO PREVENTIVO NEL CODICE DELLA CRISI: La fattispecie liquidatoria

CONCORDATO LIQUIDATORIO

Consente il soddisfacimento dei creditori attraverso il ricavato della liquidazione del patrimonio

Condizioni di ammissibilità

Apporto di risorse esterne

Tale da incrementare di almeno il 10% l'attivo disponibile ad assicurare il soddisfacimento dei creditori chirografari rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale

Soddisfacimento creditori chirografari in misura non inferiore al 20% dell'ammontare complessivo del credito chirografario

CONCORDATO LIQUIDATORIO E AZIONI DI RESPONSABILITA': L'Art. 115 CCII

In caso di concordato
con cessione dei beni



«Il liquidatore **esercita**, oppure, se pendente, **prosegue l'azione sociale di responsabilità**. Ogni patto contrario od ogni diversa previsione contenuta nella proposta o nel piano sono inopponibili al liquidatore e ai creditori sociali». Art. 115, co. 2, CCII



IL VOLTO NUOVO DEL CONCORDATO: Tempestiva rilevazione della crisi e ripristino del *going concern*

Il concordato preventivo può costituire strumento di risanamento aziendale, a condizione che l'imprenditore, grazie agli adeguati assetti, rilevi tempestivamente l'esistenza dei segnali di crisi



A differenza delle tradizioni passate, il legislatore, ora, individua espressamente le spie che potrebbero denotare l'esistenza di uno stato di difficoltà



L'ATTENZIONE ALLE SOGLIE DI INDEBITAMENTO: I «**segnali**» della crisi

Esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 gg pari ad oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni

Esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 gg di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti

Esistenza di esposizioni nei confronti di banche od altri intermediari finanziari scadute da oltre 60 gg ovvero che abbiano superato da almeno 60 gg il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma, a condizione che rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni



L'ATTENZIONE ALLE SOGLIE DI INDEBITAMENTO: I «**segnali**» della crisi

- Esistenza di una o più esposizioni debitorie nei confronti dei c.d. **creditori pubblici qualificati**, dunque, **INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Agente della Riscossione**



- I predetti soggetti **segnalano** a mezzo PEC o, in mancanza, raccomandata A/R, **la sussistenza della situazione debitoria all'imprenditore ed all'organo di controllo della società** (laddove esistente).

L'ATTENZIONE ALLE SOGLIE DI INDEBITAMENTO:

Le **segnalazioni** provenienti dalle Pubbliche Amministrazioni

I parametri fissati per INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate-Riscossione sono così individuati:

Creditore Pubblico Qualificato	Segnale della crisi
INPS	Ritardo di oltre 90 gg nel versamento di contributi previdenziali di importo superiore: <ul style="list-style-type: none"> • Ad Euro 15.000 per le imprese con lavoratori subordinati e para-subordinati • Ad Euro 5.000 per le imprese senza lavoratori subordinati e para-subordinati (1)
INAIL	Esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 gg e non versato superiore ad Euro 5.000 (2)
Agenzia Entrate-Riscossione	Esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati, scaduti da oltre 90 gg superiori a (3): <ul style="list-style-type: none"> • Euro 100.000 per le imprese individuali; • Euro 200.000 per le società di persone; • Euro 500.000 per le altre società

(1) Applicabile ai debiti accertati a decorrere dal 1.1.2022

(2) Applicabile ai debiti accertati a decorrere dal 15.07.2022


(3) Applicabile ai carichi affidati a decorrere dal 1.07.2022

L'ATTENZIONE ALLE SOGLIE DI INDEBITAMENTO:

Le **segnalazioni** provenienti dalle Pubbliche Amministrazioni

Con specifico riguardo all'esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, invece:

	Segnale della crisi
AGENZIA ENTRATE	Esistenza di un debito IVA scaduto e non versato, risultante dalla LIPE superiore a 5.000€ e comunque non inferiore al 10% del volume di affari del mod. IVA relativo all'anno precedente



La segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate è inviata in ogni caso se il debito IVA risulta superiore a 20.000€

L'applicazione delle nuove misure decorre dalle LIPE relative al secondo trimestre 2022



Studio Dott.
Riccardo Brogini
DOTTORI
COMMERCIALISTI
ASSOCIATI



L'ATTENZIONE ALLE SOGLIE DI INDEBITAMENTO: Un esempio di **segnalazione**

*«Gentile contribuente,
l'art. 30-sexies del D.L. 152/2021 prevede che i creditori pubblici qualificati segnalino all'imprenditore e, se presente, all'organo di controllo, l'esistenza di debiti tributari di ammontare superiore a determinate soglie.*

«[...] La segnalazione è effettuata per consentire di intercettare precocemente eventuali segnali di squilibrio economico/finanziario, che potrebbero determinare una situazione di crisi dell'impresa, e valutare se ricorrono i presupposti per chiedere l'attivazione della procedura di composizione negoziata, disciplinata dagli artt. 2 e ss. del D.L. 118/2021, convertito con modificazioni dalla legge 147/2021».

LA CONCLUSIONE DELLE TRATTATIVE: Il «Concordato Semplificato»

«Se all’esito delle trattative non è individuata una soluzione idonea al superamento della crisi, l’imprenditore può proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio» (Art. 23, co. 2, lett. c)



Laddove l’esperto, nella relazione finale, ravvisi che le trattative, **condotte secondo principi di correttezza e buona fede**, non abbiano sortito gli effetti desiderati, l’imprenditore, entro 60 gg, può presentare **una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente ad un piano di liquidazione**




Il preventivo esperimento del tentativo di composizione negoziata costituisce **condizione di legittimazione per la proposta del concordato semplificato**

CONCORDATO PREVENTIVO E SEMPLIFICATO A CONFRONTO: Attenzione a non «confondersi»


Il concordato semplificato **NON** è una sotto-specie del concordato preventivo

Concordato Preventivo

- Accesso tendenzialmente autonomo rispetto alla **composizione negoziata**
- Atteggiamento di favore verso la fattispecie in continuità



Prospettive di risanamento e recupero dei valori aziendali esistenti ed ancora perseguibili




Concordato semplificato

- L'accesso può essere richiesto quando le trattative, all'interno della **composizione negoziata**, non hanno avuto esito positivo
- Non risulti praticabile una delle soluzioni alternative



Prospettive di risanamento e recupero dei valori aziendali fortemente compromesse



IL CONTENUTO DEL PIANO CONCORDATARIO SEMPLIFICATO: Tra concordato in continuità (indiretta) e concordato liquidatorio

In allegato alla domanda, l'imprenditore deve presentare il **Piano di liquidazione**, che deve prevedere necessariamente **la «cessione dei beni», anche mediante «il trasferimento a favore di terzi dell'intera azienda o di suoi rami»**




Il concordato semplificato si basa obbligatoriamente su un piano di liquidazione o di cessione dei beni, MA questo NON consente di identificarlo **tout court** con il **concordato preventivo liquidatorio** disciplinato dal CCII



(Segue..)

IL CONTENUTO DEL PIANO CONCORDATARIO SEMPLIFICATO: Tra concordato in continuità (indiretta) e concordato liquidatorio



Ma cosa, allora ***non*** è consentito nel Concordato Semplificato?
LA CONTINUITA' DIRETTA IN CAPO ALL'IMPRENDITORE!